



Studio Notarile
Dott.ssa Barbara Ciacci
Via Cairoli, 23 Rimini
Tel. 0541/781981

REPERTORIO N. 167.676

RACCOLTA N. 23.438

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque ed il giorno ventidue del mese di
gennaio

22 GENNAIO 2025

**Registrato a Rimini
il 29 gennaio 2025
al n. 895 Serie I/T**

Alle ore diciotto.

In Rimini, presso la sede della CNA, nei locali posti in
Piazza Leopoldo Tosi n. 4.

Avanti a me Dott.ssa BARBARA CIACCI, Notaio in Rimini ed
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e
Rimini.

Si è costituito il signor:

- RINALDI FRANCESCO, nato a Cesena il 22 settembre 1981,
domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al
presente atto quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società "**CO.E.SO. (CONSORZIO EDIFICI
SOSTENIBILI) SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA**", con sede in
Rimini, Piazza Leopoldo Tosi n. 4, codice fiscale e numero
di iscrizione presso il Registro Imprese di Romagna -
Forlì-Cesena e Rimini: 04362410401.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo,
la quale mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è
stata indetta con avviso di convocazione inviato agli aventi
diritto nel rispetto dei termini di legge, in seconda

	convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea	
	dei soci per discutere e deliberare in sede straordinaria	
	sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	PARTE STRAORDINARIA	
	1. Proposta di modifica degli articoli 3-28-29-31 dello	
	statuto sociale; deliberazioni inerenti	
	2. Varie ed eventuali.	
	E mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze	
	dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.	
	Al che aderendo io Notaio, dò atto di quanto segue:	
	- assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 35	
	dello Statuto Sociale, il comparente, il quale constata:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a	
	norma di Statuto;	
	- che sono presenti in proprio e per deleghe che, previo	
	controllo della loro regolarità formale da parte del	
	Presidente dell'assemblea, rimangono acquisite agli atti	
	della società, n. 14 (quattordici) soci su un totale di n.	
	41 (quarantuno) soci aventi diritto di voto, indicati	
	nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera	
	"A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane	
	la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, che	
	dichiara di averne esatta conoscenza;	
	- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i	

	signori:	
	-- RINALDI FRANCESCO, quale Presidente;	
	-- NAVACCHI MAURO e FATTORI STEFANO, quali Consiglieri;	
	mentre sono assenti giustificati gli altri Consiglieri	
	signori RICCI ROBERTO e GALEAZZI MIRCO;	
	- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente signor	
	PASQUINO COSIMO mentre sono assenti giustificati i Sindaci	
	RINALDI MARA e CANCELLIERI SAURO;	
	- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta	
	a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno sopra trascritto.	
	Prende la parola il Presidente il quale propone	
	all'assemblea di eliminare dai rapporti mutualistici della	
	società l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane	
	per tramite dell'Unione territorialmente competente,	
	modificando conseguentemente l'articolo 3 dello statuto	
	sociale come appresso:	
	- ART. 3- NUOVO TESTO -	
	"La società, con spirito mutualistico e senza fine di lucro,	
	si propone di promuovere lo sviluppo, la crescita,	
	l'organizzazione, la valorizzazione, la razionalizzazione e	
	il coordinamento della produzione e della	
	commercializzazione dei beni e/o servizi prodotti dagli	
	associati nonché lo sviluppo di sinergie, collaborazioni ed	
	attività comuni a tutela dei loro interessi e per migliorare	

	le condizioni economiche, sociali, culturali e professionali	
	degli stessi.	
	La società, dunque, si propone di disciplinare lo	
	svolgimento di determinate fasi delle imprese associate,	
	istituendo un'organizzazione comune per il reperimento	
	diretto o indiretto di beni, servizi, commesse, contratti,	
	lavori, sia per i propri soci sia per la gestione in	
	proprio, principalmente legati al comparto delle costruzioni.	
	La società nello svolgimento della propria attività	
	indirizzerà le proprie prestazioni a favore dei soci, così	
	come si avvarrà delle prestazioni degli stessi.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La società può svolgere la propria attività anche con terzi."	
	Il Presidente illustra inoltre all'assemblea i motivi che	
	rendono necessario modificare le norme che regolano la	
	ripartizione dei ristorni ai soci, modificando	
	conseguentemente gli articoli 28, 29 e 31 dello statuto	
	sociale come appresso:	
	- ART. 28 - NUOVO TESTO -	
	"L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	

	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci	
	sovventori;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci	
	finanziatori;	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	

		legge 31.1.1992, n. 59;	
	f)	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
		stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
		prevalente.	
		L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
		restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
		costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
		divisibili tra i soci non cooperatori.	
		L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
		ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
		per le cooperative a mutualità prevalente."	
		- ART. 29 - NUOVO TESTO -	
		"Qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
		mutualistica, il Consiglio di Amministrazione che redige il	
		progetto di bilancio di esercizio apposta somme al conto	
		economico a titolo di ristorno secondo quanto previsto dal	
		regolamento interno, approvato ai sensi dell'articolo 2521,	
		ultimo comma, del codice civile.	
		La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
		effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
		mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio	
		stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento	
		approvato ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del	
		codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
		Amministrazione.	

	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito	
	del valore della quota detenuta da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di finanziamento."	
	- ART. 31 - NUOVO TESTO -	
	"Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca del consiglio di	
	amministrazione;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato alla revisione legale dei conti, secondo le	
	modalità previste dalla legge;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla	
	revisione legale dei conti;	
	f) delibera sull'erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 29 del presente statuto;	
	g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	h) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'art. 6 della L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	

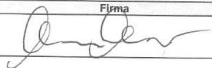
	i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo	
	scioglimento della società;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei	
	relativi poteri;	
	3) la delibera dell'emissione delle azioni di finanziamento	
	di cui al titolo V e relativi diritti;	
	4) le altre materie indicate dalla legge."	
	Chiede quindi all'assemblea di deliberare in merito.	
	L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo	
	esauriente discussione, per alzata di mano, con nessun voto	
	contrario e nessun astenuto e quindi all'unanimità	
	DELIBERA	
	- di eliminare dai rapporti mutualistici della società	
	l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane per	
	tramite dell'Unione territorialmente competente, modificando	
	conseguentemente l'articolo 3 dello statuto sociale secondo	
	il testo sopra riportato;	
	- di modificare le norme che regolano la ripartizione dei	
	ristorni ai soci, modificando conseguentemente gli articoli	
	28, 29 e 31 dello statuto sociale secondo il testo sopra	

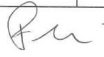
	riportato;	
	- di approvare il nuovo Statuto Sociale nel testo aggiornato	
	così come modificato dalla presente assemblea, testo che,	
	letto da me Notaio al comparente, si allega al presente atto	
	sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e	
	sostanziale.	
	Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola, l'assemblea in sede straordinaria viene sciolta	
	alle ore diciotto e minuti trenta.	
	Il comparente consente il trattamento dei suoi dati	
	personali ai sensi del Codice della Privacy - Art. 13 del	
	Regolamento UE n. 679/2016 GDPR - per tutte le finalità	
	connesse all'adempimento della pubblica funzione notarile	
	(adempimenti fiscali e contabili, comunicazioni previste	
	dalla normativa antiriciclaggio); consente, altresì, al	
	rilascio di copia conforme del presente atto a chiunque ne	
	faccia richiesta, ex articolo 743 c.p.c..	
	Mentre si sottoscrive sono le ore diciotto e minuti trenta.	
	Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto che ho	
	letto al comparente, il quale lo approva, riconoscendolo	
	conforme alla sua volontà.	
	Consta di tre fogli scritti in parte con elaboratore	
	elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia	
	direzione ed in parte di mio pugno su pagine dieci compresa	
	la presente.	

FIRMATI: FRANCESCO RINALDI - BARBARA CIACCI NOTAIO.

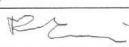
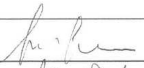
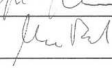
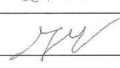
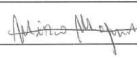
=====

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Conteggio	Dati soci	Sede legale	Legale Rappresentante	Firma	Delegato
1	BALDACCI COSTRUZIONI S.R.L.	Via Emilia, 112 - 47921 Rimini (RN)	Baldacci Maurizio		All. "A" all'Atto n. 23.438 di Racc.
2	COLORIFICIO MP S.R.L.	Via Giulio Pastore, 2 - 47922 Rimini (RN)	Moretti Onide		
3	IMPRESA MARIANI S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI	Via Casalecchio, 39 - 47924 Rimini (RN)	Mariani Gianni		
4	MONTEMAGGI S.R.L.	Via Giulio Pastore, 29 - 47922 Rimini (RN)	Ceccarelli Monia		
5	NAVACCHI INFISSI	Via Dell'Arte, 15 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)	Navacchi Mauro		
6	NUOVE SUPERFICI S.R.L.	Via Emilia, 122 - 47921 Rimini (RN)	Quieti Anna Maria		
7	UBISERVICE S.R.L.	Via dello Stambecco, 6 - 47923 Rimini (RN)	Rinaldi Francesco		
8	ELETTROCENTRO 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Via Mantani, 7 - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN)	Genghini Andrea		
9	M.F. SRL	Via Zambianchi, 27 - 47922 Rimini (RN)	Rodolfi Stefano		
10	PRIME CLEANING - SOCIETA' COOPERATIVA	Via Dina Sassoli, 24 - Rimini (RN)	D'Angelo Giulio		
11	R.T.E. ELETTRONICA S.N.C. DI GIUSEPPE PERAZZINI - GALEAZZI - CALDARI	Via Resistenza, 47 - 47842 San Giovanni in M. (RN)	Galeazzi Mirco		MARCO BOTTEGA BALDACCI MAURIZIO
12	F.LLI ANELLI S.N.C. DI ANELLI ALVARO, BRUNO, ALBERTO & C	Via Marecchiese, 1056 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)	Anelli Matteo		
13	NEON RIMINI GROUP S.R.L.	Via Circonvallazione Nuova, 29 - 47923 Rimini (RN)	Ciabatta Paolo		
14	CASTELLANI ADRIANO	Via Andrea Costa, 111/B - 47822 Santarcangelo di R. (RN)	Castellani Adriano		
15	CLIMATEC DI CONTI GIANNI	Via Tavoleto, 34 - 47832 San Clemente (RN)	Conti Gianni		
16	BORDONI DOMENICO	Via Serra, 8 - Rimini (RN)	Bordoni Domenico		
17	RICCI ROBERTO	Via Santa Maria in Corte, 9 - Rimini (RN)	Ricci Roberto		
18	IN.TE.SO. INGEGNERIA S.R.L.	Via Macanno, 32 - Rimini (RN)	Mamprin Luca		
19	CLIMA SYSTEM S.P.A.	Via Lea Giaccaglia, 28 - 47924 Rimini (RN)	Martignoni Cristian		
20	I SERRAMI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Via Andrea Costa, 78 - Santarcangelo di R. (RN)	Liquidatore		

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

21	FATTORI COSTRUZIONI S.R.L.	Via Ariete, 16 - 47923 Rimini (RN)	Fattori Stefano		
22	AEDIFICO COSTRUZIONI DI MUCCINI GEOM. GIANLUCA E C. S.A.S.	Via Flaminia, 180 - 47924 Rimini (RN)	Muccini Roberto		
23	IMPIANTISTICA DI SABBA LAZZARO E C. S.N.C	Via Argentina Altobelli, 16 - 47924 Rimini (RN)	Boschetti Sante		
24	SAMPAOLESI TULLIO S.R.L.	Via Flaminia, 136/A - 47923 Rimini (RN)	Assirelli Sampaolesi Fabio		
25	F.LLI BALDUCCI DI BALDUCCI CLAUDIO E C. S.N.C.	Via Scacciano, 167 - Misano Adriatico (RN)	Balducci Claudio		
26	SIEL ANTIFURTO DUE - S.R.L.	Via del Ciclamino, 36 - 47924 Rimini (RN)	Gallucci Giuseppe		
27	BOTTEGA MARCO	Piazza S. Borsalino, 24 - Verucchio (RN)	Bottega Marco		
28	COOPERATIVA EDILE VISERBESE - A R.L.	Via Alcide De Gasperi, 20 - 47811 Rimini (RN)	Togni Angelo		
29	BALDUCCI MARCO	Via Valle, 24 - Verucchio (RN)	Balducci Marco		
30	RAGGINI S.R.L.	Via Ausa, 96 - 47852 Coriano (RN)	Raggini Marco		
31	FRANCIOSI COSTRUZIONI S.R.L.	Via Fontanelle, 2/A - 47863 Novafeltria (RN)	Franciosi Gian Luca		
32	EDIL-RIVESTIMENTI SRL	Via Nuova Circonvallazione, 46 - 47923 Rimini (RN)	Merlini Mauro		
33	MAGNANI MIRCO	Viale Bologna, 16 - 47838 Riccione (RN)	Magnani Mirco		
34	CARDINALI COSTRUZIONI S.R.L.	Via del Tesoro, 391 - 47826 Verucchio (RN)	Cardinali Emanuele		
35	TAGLIAMURI RIMINI S.R.L.	Via Maria Giudice, 10 - 47924 Rimini (RN)	Busca Roberto		
36	PROVESI S.r.l.	Via Luciano Lama, 26 - Rimini (RN)	Provesi Stefano		
37	A&G MONTAGGI S.N.C	Via Turchetta, 80 - 47922 Rimini (RN)	Coppola Giuseppe		
38	IFC S.r.l.	Via della Repubblica, 118 - 47853 Coriano (RN)	Campagna Ulisse		
39	RICCHI GIORGIO	Via Masini, 2 - 47921 Rimini (RN)	Ricchi Giorgio		
40	GRUPPO CLIMA EXPRESS S.r.l. U.S	Via A. Gagliani 1/A - 47814 Bellaria - Igea Marina (RN)	Casali Luca		
41	LEPRI + PARTNERS	Viale Parma, 2 - 47838 Riccione (RN)	Lepri Monica		



	<u>ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 23.438 DI RACCOLTA</u>	
	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter e 2511 e segg.	
	C.C. una società cooperativa a scopo consortile denominata	
	"CO.E.SO. (CONSORZIO EDIFICI SOSTENIBILI) SOCIETA'	
	CONSORTILE COOPERATIVA".	
	Il Consiglio di amministrazione potrà istituire e sopprimere	
	ovunque unità locali operative ovvero trasferire la sede	
	sociale nell'ambito del Comune sopra indicato nonché	
	istituire con propria delibera l'istituzione o la	
	soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2067	
	(duemilasessantasette) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso	
	per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società, con spirito mutualistico e senza fine di lucro,	
	si propone di promuovere lo sviluppo, la crescita,	

	l'organizzazione, la valorizzazione, la razionalizzazione e	
	il coordinamento della produzione e della	
	commercializzazione dei beni e/o servizi prodotti dagli	
	associati nonché lo sviluppo di sinergie, collaborazioni ed	
	attività comuni a tutela dei loro interessi e per migliorare	
	le condizioni economiche, sociali, culturali e professionali	
	degli stessi.	
	La società, dunque, si propone di disciplinare lo	
	svolgimento di determinate fasi delle imprese associate,	
	istituendo un'organizzazione comune per il reperimento	
	diretto o indiretto di beni, servizi, commesse, contratti,	
	lavori, sia per i propri soci sia per la gestione in	
	proprio, principalmente legati al comparto delle costruzioni.	
	La società nello svolgimento della propria attività	
	indirizzerà le proprie prestazioni a favore dei soci, così	
	come si avvarrà delle prestazioni degli stessi.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La società può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo della società consortile, così come	

	definita all'articolo precedente, essa potrà svolgere in	
	proprio, nell'interesse dei soci, le seguenti attività:	
	a) favorire l'aggregazione e la collaborazione tra imprese,	
	fornitori e, nei limiti di legge non imprenditori, la cui	
	presenza sia considerata strumentale alla realizzazione	
	delle finalità consortili;	
	d) l'organizzazione di acquisti collettivi, direttamente o	
	tramite apposite convenzioni, per sé o per i Soci, sui	
	mercati italiani ed esteri, dei materiali da costruzione,	
	dei componenti degli impianti, dei prodotti, delle macchine,	
	delle attrezzature, dei programmi e dei servizi in genere	
	occorrenti per l'esercizio dei consorziati;	
	b) la promozione ed il coordinamento di programmi di	
	intervento nel settore delle costruzioni, manutenzioni e	
	servizi, con particolare attenzione all'ambiente e alla	
	sostenibilità a partire dalla fase di studio e progettazione	
	a quella relativa alla scelta dei materiali sino a quella	
	dell'esecuzione, smaltimento e/o al riciclaggio dei	
	materiali di risulta;	
	c) esecuzione di lavori di restauro, restauro conservativo e	
	affine, attività correlate, accessorie e funzionali per la	
	costruzione di immobili finiti di qualsiasi tipologia, per	
	la manutenzione, la riparazione e la ristrutturazione in	
	genere di immobili o comunque per tutti quegli interventi di	
	natura edilizia o affine, il tutto secondo un disegno	

	organico unendo la forza produttiva dei soci con la	
	possibilità di utilizzare le migliori tecnologie e	
	professionalità esistenti nel settore;	
	d) l'acquisizione di lavori e servizi, tramite la	
	partecipazione, sia sotto la propria responsabilità sia come	
	operatori commerciali con le finalità primarie del consorzio	
	stesso, ad appalti pubblici e privati, trattative private e	
	commesse in generale sul mercato nazionale ed estero, da	
	assegnare in esecuzione ai propri soci o da eseguire in	
	proprio, relativamente a interventi di:	
	- fornitura di beni, mezzi, servizi e tecniche per opere di	
	architettura e di ingegneria con esclusione delle	
	prestazioni riferibili alle attività riservate o protette;	
	- costruzione, demolizione e ricostruzione, manutenzione,	
	riparazione, restauro del patrimonio edilizio anche	
	conservativo, pronto intervento sulla struttura muraria di	
	fabbricati civili abitativi, industriali, commerciali e	
	strutture ricettive turistiche;	
	- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione	
	di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e	
	di utilizzazione dell'energia elettrica dei fabbricati	
	civili abitativi, industriali, commerciali e strutture	
	ricettive turistiche;	
	- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione	
	di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati	

	da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura	
	o specie;	
	- sanificazione degli impianti di climatizzazione per il	
	benessere degli ambienti;	
	- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione	
	di impianti speciali per la sicurezza e per la produzione di	
	energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili o da	
	sistemi di cogenerazione;	
	- servizi di pulizie, disinfestazioni e derattizzazioni e/o	
	comunque affini alla attività di cleaning;	
	- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione	
	di impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di	
	trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua	
	all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna	
	dell'acqua fornita dall'ente distributore;	
	- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione	
	di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo	
	stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a	
	partire dal punto di consegna del combustibile gassoso	
	fornito dall'ente distributore;	
	- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione	
	di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,	
	antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche;	
	- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di	
	ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili,	

	impianti di protezione antincendio;	
	- efficientamento energetico, anche tramite contratti di	
	servizio energetico o contratti a prestazione garantita;	
	- messa in sicurezza sismica;	
	- manutenzione verde e arredi urbani;	
	- gestione servizi di raccolta rifiuti, pulizia strade e	
	servizi complementari compresi servizi di facchinaggio;	
	- noleggio operativo;	
	e) la promozione, in collaborazione con Enti ed organismi	
	similari, di iniziative e studi sulla industrializzazione	
	edilizia.	
	Il Consorzio potrà stabilire, per raggiungere gli scopi	
	sociali, convenzioni con Enti pubblici, associazioni di	
	operatori e privati interessati all'edificazione,	
	costruzione, recupero e manutenzione di manufatti edili ed	
	impianti in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la società potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine alle attività sopraelencate,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie o utili allo	
	svolgimento delle attività sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	

	attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative e integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari e assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, purché per la misura e per l'oggetto	
	della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato	
	l'oggetto sociale determinato allo statuto e con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di	
	assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a	
	cooperative in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o	
	elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La società, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	

	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere qualifica di soci cooperatori gli	
	imprenditori e le imprese in forme singola o associata che	
	svolgono la loro attività nel settore edilizio e/o nei	
	settori ad esso affini e complementari e collegati, nonché i	
	non imprenditori la cui presenza sia considerata	
	strumentale alla realizzazione delle finalità consortili.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, chi abbia presentato	
	domanda di concordato preventivo, sia stato sottoposto	
	amministrazione coatta amministrativa o che sia stato	
	condannato con sentenza passata in giudicato a una pena che	
	comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere:	

	a) nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa o del legale rappresentante in caso di società, o, nei limiti di legge, del non imprenditore la cui presenza sia considerata strumentale alla realizzazione delle finalità consortili;	
	b) l'indicazione della ragione o denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	d) l'eventuale delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	e) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e la descrizione dei requisiti posseduti e necessari per l'ammissione;	
	f) i bilanci degli ultimi due esercizi sociali ed ogni altra informazione utile per la ulteriore valutazione del candidato socio;	
	g) una dichiarazione di impegno all'esecuzione delle obbligazioni assunte dalla società nel pieno rispetto dei termini contrattuali convenuti con i terzi, per tutte quelle opere e operazioni per le quali l'impresa dia il suo consenso;	
	h) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	

	superiore ai limiti di legge;	
	i) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	j) l'indicazione degli altri enti, cooperative e/o	
	consorzi, che perseguano analoghi scopi sociali ed	
	esplichino un'attività effettivamente concorrente, cui	
	l'aspirante socio aderisce;	
	k) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola compromissoria contenuta all'art. 44 del	
	presente statuto.	
	Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati	
	i seguenti ulteriori documenti:	
	1) visura aggiornata di iscrizione alla Camera di	
	Commercio/Registro imprese;	
	2) copia del documento di identità del legale rappresentante	
	dell'impresa che presenta domanda di ammissione;	
	3) la dichiarazione attestante che l'aspirante socio non ha	
	in corso procedure concorsuali o provvedimenti che	
	comportino l'interdizione dall'esercizio dell'attività	
	imprenditoriale o dalla possibilità di stipulare contratti	
	con P.A.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	

	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione,	
	nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	

	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, del codice etico, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) al pagamento dei contributi consortili annuali necessari	
	al funzionamento della società;	
	d) a versare la commissione in ragione delle entrate	
	realizzate per il tramite della società;	
	e) a versare i corrispettivi per i servizi resi, compresi	
	della maggiorazione per il funzionamento della società;	
	f) a partecipare fattivamente all'attività sociale anche	
	eseguendo i servizi loro affidati secondo le modalità	
	fissate dal regolamento interno e nel rispetto delle	
	modalità individuate e conseguenti controlli tecnici in	
	conformità ai capitoli concordati e affidati.	
	g) a non aderire a consorzi, contratti di rete, società	
	consortili e altri raggruppamenti comunque denominati	
	operanti nel medesimo ambito di attività della Società senza	
	la previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.	
	Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	

	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata o pec (posta elettronica certificata) alla	
	società.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla società.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di liquidazione	
	giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.) e	
	dal successivo articolo 25, e fatto salvo quanto previsto	
	per i soci sovventori e finanziatori, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non abbia in corso obbligazioni sia verso la società	
	sia verso terzi, di cui essa si sia, per quanto gli compete,	

	resa garante.	
	Non può recedere il socio che stia svolgendo commesse	
	assegnate dalla società, ovvero la domanda di recesso	
	presentata in questi casi non può essere accolta dal	
	consiglio di amministrazione fino a quando il socio non avrà	
	presentato alla società la dichiarazione di fine lavori e	
	non sarà stata accertata dalla società la corretta e	
	completa esecuzione dell'incarico assegnato al socio, sempre	
	e laddove il socio operi con lettera di assegnazione.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di	
	amministrazione entro e non oltre il 31 agosto di ciascun	
	anno di riferimento.	
	La comunicazione oltre il suddetto termine comporterà	
	l'obbligo per il socio di rimanere nella compagine sociale	
	per tutto il successivo anno solare, con conseguente obbligo	
	dello stesso al pagamento dei contributi annuali,	
	commissioni e corrispettivi relativi al suddetto periodo.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminare la	
	dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla	
	ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	

	effettuare un tentativo di composizione con le modalità	
	previste dall'articolo 44 del presente statuto, salvo il	
	ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria territorialmente	
	competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile.	
	Il recesso ha effetto dal momento della comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, anche a seguito di cessazione	
	della propria attività, interdizione e inabilitazione, di	
	liquidazione (anche coatta amministrativa), di fallimento,	
	di concordato anche preventivo o stragiudiziale;	
	b) ceda o affitti l'azienda o suo ramo, ovvero ceda il	
	controllo ad altra impresa anche a seguito di incorporazione	
	o fusione;	
	c) che senza giustificati motivi, rifiuti di effettuare	
	servizi o svolgere attività che gli venissero legittimamente	
	richieste dal Consiglio di Amministrazione;	
	d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal Codice etico,	
	dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	

	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del	
	Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un	
	termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei	
	diretti o indiretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi alle azioni e alle finalità sociali;	
	g) quando il socio in qualunque modo, arrechi un danno	
	materiale o morale al Consorzio anche attraverso false	
	dichiarazioni o fomenti in seno ad esso dissidi o disordini,	
	ovvero, più in generale, si sia reso provatamente	
	responsabile di atti dannosi per l'interesse e\o il	
	prestigio della società.	
	In ogni caso di esclusione il socio è tenuto a portare a	
	compimento i lavori/incarichi in corso, nel rispetto degli	
	obblighi conseguenti all'assegnazione dei lavori stessi,	
	nulla escluso o eccettuato, ogni contraria eccezione	
	rimossa, fatta salva l'applicazione di norme inderogabili di	
	legge. In tal caso quindi il rapporto mutualistico si	
	scioglierà solo in tale momento.	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base	

	della relativa delibera, è comunicata al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare	
	una composizione con le modalità previste dall'articolo 44	
	del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, salvo il ricorso	
	all'Autorità giudiziaria ordinaria territorialmente	
	competente ai sensi dell'art. 2533 del Codice Civile. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13,	
	nonché della quota dei dividendi eventualmente maturati e	
	deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si	
	è verificata la morte del socio.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 12 (Rimborso delle azioni)	

	I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	azioni e la quota dei dividendi eventualmente maturati e	
	deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo. Il sovrapprezzo versato non verrà	
	rimborsato.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La società non è tenuta al rimborso delle azioni in favore	
	dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	

	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10,	
	lettere b), c), e d) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La società può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla società soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	Chi intende essere ammesso come socio sovventore dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta	
	che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, codice fiscale, contatto telefonico	
	mobile, numero di telefono nonché indirizzo di posta	
	elettronica e/o pec (posta elettronica certificata);	
	b) l'ammontare del capitale che si propone di	
	sottoscrivere;	
	c) la dichiarazione di conoscere e accettare	
	integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	d) l'impegno a versare le azioni di capitale sottoscritte;	
	e) l'impegno a rimanere socio per il periodo minimo di	
	permanenza stabilito al successivo articolo 19 prima del	
	quale non è ammesso il recesso;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta all'articolo 44 del	
	presente statuto.	
	In caso di persona giuridica, la domanda deve essere	

	sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare,	
	oltre a quanto previsto nei punti b), c), d), e) e f):	
	g) la ragione sociale o denominazione sociale, la forma	
	giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il	
	codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta	
	elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta	
	elettronica ordinaria;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	l) l'estratto della delibera dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione.	
	Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore minimo pari a Euro 1.000,00 (mille	
	euro e zero centesimi).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	25, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione.	

	Il socio che intenda trasferire l'azione deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di amministrazione provvederà a indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore dell'azione, così come previsto al successivo	
	articolo 18.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 18 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	

	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori, unitamente ai possessori di	
	strumenti finanziari dotati di diritto di voto, possono	
	eleggere in assemblea generale fino a un terzo dei	
	componenti del Consiglio di amministrazione;	
	d) a ciascun socio sovventore spetta un voto, qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento effettuato.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori,	
	unitamente ai voti dei possessori di strumenti finanziari	
	muniti diritto di voto, non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori, unitamente a quelli dei	
	possessori degli strumenti finanziari dotati di diritto di	
	voto, verranno computati applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti a essi attribuiti per legge e il numero di voti da	
	essi portati.	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni	
	dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza	
	del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica	

	del recesso stesso.	
	Ai soci sovventori si applicano inoltre le ipotesi di	
	esclusione previste dall'art. 2466 c.c. nonché dall'art.10	
	del presente statuto in quanto compatibili.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI	
	Art. 19 (Emissione di azioni di finanziamento)	
	Con modifica integrativa dello statuto, l'assemblea dei soci	
	può emettere ai sensi dell'art. 2526 C.C. strumenti	
	finanziari costituiti da azioni di finanziamento secondo le	
	regole fissate al presente titolo, da offrire in	
	sottoscrizione ai soci o a terzi.	
	L'Assemblea dei soci determina l'importo complessivo	
	dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori e sovventori sulle	
	azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di	
	durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali	
	o anche amministrativi a essi attribuiti.	
	La società ha la facoltà di non emettere materialmente i	
	titoli.	
	Art. 20 (Conferimento dei soci finanziatori)	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 1.000,00	
	(mille euro e zero centesimi) ciascuna.	

	Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del	
	capitale sociale della società e attribuiscono la qualifica	
	di socio finanziatore.	
	Art. 21 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci	
	finanziatori)	
	Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo	
	criteri fissati nella delibera assembleare di emissione che	
	modifica lo statuto.	
	In ogni caso, i soci finanziatori, unitamente ai soci	
	sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale.	
	Qualora per qualunque motivo si superi tale limite,	
	l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio	
	finanziatore ed in capo al singolo socio sovventore,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili	
	per legge ed il numero di voti da essi portato.	
	Le azioni dei soci finanziatori sono remunerate nella misura	
	stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea in sede di	
	emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli	
	previsti dall'art. 2514 C.C. e la presenza di un utile	
	capiente.	
	I soci finanziatori, unitamente ai soci sovventori, non	

	possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.	
	In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli	
	apporti effettuati dai soci finanziatori solo dopo che siano	
	stati azzerati il capitale sociale dei soci cooperatori e	
	dei soci sovventori.	
	Art. 22 (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento	
	del Consiglio d'Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio d'Amministrazione il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	amministratori provvederanno a indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 23 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., al socio	
	finanziatore spetta il diritto di recesso qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro	

	valore nominale, se corrisposto a un socio cooperatore	
	titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà	
	avvenire per un importo pari al loro valore nominale,	
	maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella	
	misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, se corrisposto a un socio non	
	cooperatore titolare delle azioni di finanziamento.	
	TITOLO VI	
	STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	Art. 24 (Titoli di debito)	
	L'organo amministrativo, con verbale redatto da notaio, può	
	emettere strumenti finanziari non partecipativi, ovvero	
	titoli di debito ai sensi degli art. 2410 e seguenti del	
	C.C. privi di diritti amministrativi, ma con obbligo di	
	rimborso, ai sensi dell'art. 2411 del C.C.	
	La società ha la facoltà di non emettere materialmente tali	
	titoli.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00	
	(cinquecento euro e zero centesimi) ciascuna. Il valore	

	complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dalle azioni di finanziamento dei soci finanziatori.	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli	
	utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con	
	le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo	
	7;	
	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui al	
	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice	
	civile.	
	Art. 26 (Contributi annuali, commissioni e corrispettivi per	
	servizi resi)	
	Ciascun socio sarà tenuto a corrispondere alla società, in	
	conformità alle previsioni dell'art. 2615 ter c.c. e del	

	Regolamento consortile allo scopo di coprire i costi di	
	gestione, di organizzazione e di amministrazione, un	
	contributo annuo in denaro che potrà essere preventivamente	
	proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato	
	dall'Assemblea ordinaria. Tale contributo annuale non	
	confluirà nel patrimonio ma rappresenterà un ricavo nel	
	conto economico.	
	Il Consiglio d'Amministrazione propone per l'approvazione da	
	parte dell'Assemblea apposito regolamento recante, tra	
	l'altro, i criteri per la determinazione dei contributi	
	consortili.	
	Inoltre, per coprire le spese occorrenti alla gestione,	
	amministrazione ed organizzazione della società consortile,	
	la società potrà richiedere ai soci di versare una	
	commissione percentuale pari al 5% (cinque per cento) sul	
	fatturato delle commesse ottenute per il tramite	
	dell'attività della società, che verrà saldata con le	
	modalità e nei termini stabiliti con delibera del Consiglio	
	d'Amministrazione.	
	Infine, la società consortile qualora fornisca servizi ai	
	soci, potrà applicare una maggiorazione dei corrispettivi	
	per le spese di funzionamento, determinata dal Consiglio di	
	amministrazione che ne stabilisce altresì, modalità e nei	
	termini di versamento.	
	Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	

	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione al Consiglio di	
	Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC,	
	fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente	
	previste nel precedente articolo 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la	
	sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio con lettera raccomandata o a	
	mezzo PEC, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione con le modalità previste dall'art. 44 del	
	presente statuto, salva l'opposizione al Tribunale ai sensi	
	dell'art. 2530 del Codice civile.	

	Art. 28 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci	
	sovventori;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci	
	finanziatori;	

	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59;	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 29 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica, il Consiglio di Amministrazione che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio apposta somme al conto	
	economico a titolo di ristorno secondo quanto previsto dal	
	regolamento interno, approvato ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio	
	stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	approvato ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del	

	codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito	
	del valore della quota detenuta da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di finanziamento.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 30 (Organi sociali)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca del consiglio di	
	amministrazione;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato alla revisione legale dei conti, secondo le	
	modalità previste dalla legge;	

	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla	
	revisione legale dei conti;	
	f) delibera sull'erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 29 del presente statuto;	
	g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	h) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'art. 6 della L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo	
	scioglimento della società;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei	
	relativi poteri;	
	3) la delibera dell'emissione delle azioni di finanziamento	
	di cui al titolo V e relativi diritti;	
	4) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 32 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima convocazione ed eventualmente della	

	seconda, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede	
	sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci	
	tramite pec (posta elettronica certificata), lettera	
	raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo,	
	inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal	
	libro soci, a condizione che sia garantita la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 28.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può	
	opporvi alla discussione degli argomenti sui quali non si	

	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta	
	eccezione per le deliberazioni di cui al terzultimo comma	
	del successivo articolo 34.	
	Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da	
	inderogabili norme di legge o da statuto.	
	Art. 34 (Voto e intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori	
	e i soci finanziatori si applicano rispettivamente i	

	precedenti articoli 19 e 22.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere	
	validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo	
	teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei soci, e in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di	
	audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il	
	collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori	
	assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente	
	il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore, sovventore o finanziatore, e	
	che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della	
	società.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1	
	(un) altro socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza	
	relativa.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto	
	facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel	
	regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di	
	convocazione in occasione delle singole assemblee.	
	Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente, e in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	

	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti	
	dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	presidente e il vicepresidente.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Spettano al Consiglio di Amministrazione le seguenti	

	decisioni:	
	- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni	
	normative;	
	- la fusione per incorporazione di una società il cui	
	capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento	
	dalla società; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del	
	codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale,	
	se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Art. 38 (Convocazioni e delibere del Consiglio di	
	Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o	
	e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail o mezzi di messaggistica	
	digitale, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche o	
	esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguenti condizioni:	
	1) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	

	3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed	
	eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni	
	interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	

	previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non	
	ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	

	Art. 41 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	Il presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da	
	Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e	
	quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della società spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 42 (Collegio Sindacale)	

	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea	
	anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso	
	esso deve essere integralmente composto di revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	La presenza alle riunioni del collegio sindacale può	
	avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque	
	essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	

2.	che sia consentito al sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
3.	che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Art. 43 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 44 (Clausola compromissoria)	

	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente atto, purché relative a	
	diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla	
	procedura di conciliazione della C.C.I.A.A. territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della società, in	
	vigore alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro	
	organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro	
	tenuto presso il Ministero della Giustizia in base alle	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n.28 del 4 marzo 2010, scelto	
	su espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro	
	60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel	
	diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà	
	risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere	
	designato, su istanza della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto	
	in via rituale, osservando nel procedimento le norme	
	inderogabili del codice di procedura civile italiano.	
	Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la	
	propria sede.	
	L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste	
	dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche	

	sulle spese e competenze ad esso spettanti.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	finanziatori eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	art. 28, lettera e) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	art. 28, lettera e), e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	art. 28, lettera e), e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della L.	
	31.1.1992, n. 59.	
	48	

	TITOLO XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice	
	civile, la società:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	

